



Documento per la consultazione pubblica

in merito allo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive 2* o **CCD2**), in attuazione dell'articolo 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*" (Legge di delegazione europea 2024).

I. Introduzione

Principali contenuti e obiettivi della CCD2

Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (cd. *Consumer Credit Directive 2*, o **CCD2**). La direttiva punta a potenziare significativamente il livello di **tutela dei consumatori** nell'ambito della disciplina del credito al consumo e promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, apportando delle modifiche alla disciplina della precedente direttiva in materia (direttiva (CE) 2008/48, CCD) e introducendo previsioni di massima armonizzazione¹.

Gli obiettivi della CCD2 sono conformi all'**Agenda dei Consumatori 2020-2025** dell'Unione europea², adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020 e costituita da una serie di misure volte ad aumentare la protezione e la resilienza dei consumatori, anche con riferimento all'uso di nuove tecnologie. In linea con tali obiettivi, la CCD2 aumenta innanzitutto il livello di armonizzazione delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno più efficiente. Quali principali linee guida, la direttiva CCD2 prevede:

- un ampliamento dell'**ambito di applicazione** rispetto a quanto previsto dalla CCD, rafforzando conseguentemente la tutela della clientela;
- una razionalizzazione dell'**informativa da fornire al consumatore** sia nella fase pubblicitaria sia nella fase precontrattuale;
- una più dettagliata disciplina della **valutazione del merito creditizio**, comprensiva del diritto del consumatore di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano nel caso in cui la valutazione si fondi, anche solo in parte, sull'utilizzo di sistemi di trattamento automatizzato dei propri dati personali;

¹ Cfr. articolo 42, par. 1 CCD2, ove si prevede che "*Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.*"

² https://commission.europa.eu/topics/consumers_it

- previsioni in tema di **educazione finanziaria**, nonché servizi di consulenza sul debito per i consumatori che abbiano anche solo potenzialmente rappresentato condizioni di **fragilità economica**;
- affinamento delle misure di tolleranza volte ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente prima dell'avvio di procedimenti esecutivi.

Il legislatore europeo ha adeguato la normativa unionale vigente ai recenti sviluppi tecnologici, che vedono l'affermarsi di nuove forme di concessione del credito al consumo, anche *online*, nuovi prodotti finanziari e operatori.

Inoltre, in un'ottica di rafforzamento della tutela dei consumatori, la CCD2 si applica anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi (alle quali sono riconducibili taluni modelli di cd. **buy now, pay later**)³, ad eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischiosità per il consumatore. Anche i fornitori di beni o prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento sono sottoposti al regime di abilitazione/registrazione e vigilanza definito dall'art. 37 della CCD2, che rappresenta una delle principali innovazioni della direttiva.

Date di applicazione della nuova disciplina unionale

La CCD2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 30 ottobre 2023, ed è entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 48, gli Stati membri dovranno adottare entro il **20 novembre 2025** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento. Tali disposizioni dovranno essere opportunamente notificate alla Commissione europea e saranno **applicate a decorrere dal 20 novembre 2026**, termine dal quale si intende abrogata la precedente direttiva CCD. Tuttavia, la CCD continuerà comunque ad applicarsi ai **contratti di credito in corso** al 20 novembre 2026, e fino al loro termine, tranne le disposizioni indicate dall'articolo 47⁴ della CCD2, che si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.

I criteri fissati dall'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2024

Le linee guida per il recepimento della CCD2 sono fissate all'**articolo 4 della Legge di delegazione europea 2024** (di seguito "Legge di delegazione europea"), recante "*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE*".

La delega declina i criteri che consentono, da un lato, di recepire le disposizioni della richiamata direttiva e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento e coordinamento della normativa nazionale vigente.

³ Caratteristiche e potenziali rischi di tali modelli di dilazione di pagamento per il consumatore sono stati individuati dalla Comunicazione della Banca d'Italia, [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione BI Buy Now Pay Later BNPL.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione_BI_Buy_Now_Pay_Later_BNPL.pdf)

⁴ In particolare, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.

Innanzitutto, l'articolo 4 della Legge di delegazione europea designa, alla lettera b) del comma 1, la **Banca d'Italia** e l'**Organismo Agenti e Mediatori Creditizi (OAM)**, secondo le rispettive attribuzioni, quali **autorità nazionali competenti** ai sensi dell'articolo 41 della CCD2. Giova precisare sul punto come l'articolazione delle funzioni tra la Banca d'Italia e l'OAM, così come definita nei criteri di delega e poi declinata nel decreto legislativo in consultazione, ricalca e conferma l'impostazione già vigente nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della CCD, e declinata nel d.lgs. 385/1993 (TUB) e nel d.lgs. 141/2010.

Si demanda, inoltre, l'esercizio delle **opzioni normative** previste dalla CCD2 al decreto legislativo posto in consultazione pubblica (tranne per l'opzione sul regime semplificato di cui all'articolo 2, paragrafo 8, CCD2⁵), nelle modalità sintetizzate nel prosieguo del documento, sulla base di alcuni criteri direttivi specifici. In particolare, l'esercizio delle opzioni dovrà tenere conto di: i) le caratteristiche e le peculiarità del contesto nazionale di riferimento; ii) i benefici e gli oneri sottesi alle suddette opzioni; iii) la necessità di garantire un alto livello di protezione e di tutela dei consumatori e assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano.

Infine, si delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta applicazione della CCD2 nel nell'ordinamento nazionale.

II. Lo schema di decreto legislativo in consultazione

1. Le aree di intervento sulla normativa nazionale

Le disposizioni normative oggetto di modifica da parte dello schema di decreto legislativo posto in consultazione sono:

- il decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, o TUB);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante *“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”*;
- il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private o CAP);
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, con particolare riferimento all'articolo 28 che disciplina le polizze abbinate al credito.

Non si esclude che, anche in esito alla consultazione, possa risultare necessario intervenire su altri plessi normativi.

⁵L'opzione relativa alla possibilità di prevedere un regime c.d. “proporzionato” per talune forme di credito è stata già esercitata dalla legge di delegazione europea all' art. 4, comma 1, lett. e).

Si illustrano, di seguito, i principali interventi contenuti nel decreto legislativo posto in consultazione, suddivisi a seconda del plesso normativo cui si riferiscono. Per quanto concerne l'esercizio delle opzioni, si rimanda al paragrafo successivo della presente sezione.

Le modifiche al TUB

Gli interventi normativi di modifica del TUB riguardano principalmente il **Capo II del Titolo VI** relativo al credito ai consumatori. Limitate modifiche di coordinamento sono previste anche con riferimento al **Capo I-bis**, recante la disciplina del credito immobiliare ai consumatori e introdotto per recepire la direttiva 2014/17/UE (cd. *Mortgage Credit Directive* o MCD) e al **Capo III** (Regole generali e controlli).

In particolare, al Capo I-bis è stato introdotto un articolo dedicato alla disciplina delle **banche dati** (articolo **120-undecies.1**), che lascia sostanzialmente invariata la disciplina in vigore: l'art. 120-undecies vigente contiene un richiamo all'art. 125 TUB⁶ che sarà eliminato e sostituito dal nuovo art. 120-undecies.1 che riprende il contenuto del vigente art. 125 TUB.

L'articolo 19 della CCD2 interviene sulla disciplina delle banche dati applicabili ai contratti di credito al consumo, introducendo delle novità rispetto alla CCD e alla stessa MCD. A tal fine, lo schema di decreto in esame modifica l'articolo 125 TUB relativo ai contratti di credito al consumo, indicando tra l'altro le informazioni minime che devono essere contenute nelle banche dati e introducendo a carico dei finanziatori l'onere di informare il consumatore a seguito della registrazione di informazioni negative nelle banche dati entro 30 giorni.

Ulteriore intervento al Capo I-bis è rappresentato dall'introduzione del **comma 1-bis all'articolo 120-noviesdecies TUB**. Infatti, simmetricamente a quanto disposto all'articolo 125-bis per il credito ai consumatori, si prevede, anche con riferimento al credito immobiliare, una modifica volta a chiarire che la valutazione di nullità della clausola contrattuale è limitata alla difformità del contratto rispetto all'informativa personalizzata fornita al consumatore.

Venendo, poi, al **Capo II** relativo ai contratti di credito ai consumatori, gli interventi in esame adeguano innanzitutto le **definizioni** e l'**ambito di applicazione** rispetto al contenuto della CCD2.

In particolare, con riferimento alle **dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni e servizi**, all'articolo 122 TUB, comma 1, sono state aggiunte le **lettere i-bis) e i-ter)**, che, in linea con il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) della CCD2, prevedono le ipotesi di dilazioni di pagamento escluse dall'ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB.

Si segnala, inoltre, che la lettera f) dell'articolo 4, comma 1, della Legge di delegazione europea demanda al decreto legislativo ogni valutazione in merito all'introduzione di una disciplina relativa alle **dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo**, anche per i casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CCD2. Tanto al fine di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto a pratiche di cessione a terzi delle dilazioni di pagamento effettuate dai fornitori di beni o prestatori di servizi. Alla luce del suddetto criterio di delega e delle finalità ad esso sottese, lo schema in esame introduce **all'articolo 122 un nuovo comma 1-ter**. Il comma precisa che, ai fini dell'esenzione di cui alla lettera i-bis) del comma 1, si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi

⁶ La disciplina delle banche dati, ai sensi dell'art. 21 MCD e dell'art. 9 CCD, è complessivamente coincidente.

sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che prevedano **la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione**. A garanzia della tutela del consumatore si precisa, tuttavia, che in tali casi è **il terzo cessionario del credito ad essere tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Titolo VI del TUB per i finanziatori**.

In linea con i contenuti dell'articolo 2, paragrafo 8 CCD2, e dell'articolo 4, lettera e) della Legge di delegazione europea, per talune tipologie di contratti di credito ritenute meno rischiose per il consumatore (contratti di importo inferiore a 200 euro; contratti in cui il credito è concesso senza interessi e altre spese; contratti in cui il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile), **l'articolo 122 comma 5-bis TUB** prevede l'applicazione di un regime semplificato⁷, demandando alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili.

In generale, il decreto legislativo in consultazione ricorre per gli elementi di dettaglio alla disciplina secondaria della Banca d'Italia (*cfr. "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"*, di seguito, per semplicità, "Disposizioni di Trasparenza"), conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera c) delle Legge di delegazione europea, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla CCD2. Dal momento che la direttiva è di massima armonizzazione e particolarmente dettagliata, le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia – sulla base dei principi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) – si limiteranno a recepire gli aspetti strettamente tecnici, operativi e di coordinamento con altre disposizioni, con un grado di approfondimento e definizione che meglio si attagliano alla normativa secondaria. Tanto in linea con l'approccio già seguito per il recepimento della CCD (*cfr. Sezione VII delle richiamate Disposizioni di Trasparenza*).

Di seguito si riporta una indicazione analitica delle disposizioni del Capo II TUB modificate o introdotte dal decreto legislativo in consultazione, con l'indicazione del corrispondente articolo della CCD2 che si intende recepire ed eventuali precisazioni in merito alla disciplina secondaria.

Capo II TUB	CCD2	Precisazioni (ricorso alla normativa secondaria o altro)
122-bis	5, 6, 32 paragrafo 1	Si prevede il ricorso alle Disposizioni di Trasparenza, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 122-bis TUB
123	7, 8	Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua: i) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e- <i>bis</i>) e f); ii) le tipologie di annunci pubblicitari vietati; iii) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

⁷ In particolare, alle richiamate fattispecie contrattuali non si applicheranno l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, CCD2.

123-bis	9	La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali
124	10, 11, 12, 13	La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione con riferimento a: i) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; ii) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore; iii) obblighi specifici o derogatori da adottare nei casi ivi indicati.
124.1	14, 15, 17	Per recepire i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 14 sono previste modifiche anche all'articolo 28 del d.l. 1/2012.
124.2	16	
124-bis	18	La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative.
125	19	
125-bis	20, 21, 22, 32, paragrafo 5	La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti specifici dell'informativa da fornire nei contratti di credito e i contenuti e le modalità delle comunicazioni periodiche.
125-ter	26	
125-quater	28	
125-quinquies	27	
125-sexies	29	
125-septies	39	
125-octies	25 paragrafi 1, 2, 3	La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione con riferimento a: i) il termine di invio della comunicazione; ii) i criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.
125-octies.1	24 paragrafi 3,4 e 5; 25 paragrafi 4, 5 e 6i	
125-novies	38	
125-decies	35 paragrafi 1 e 3	Le previsioni specifiche relative alle misure di tolleranza saranno declinate nelle Disposizioni di Trasparenza.
125-undecies	32 paragrafi 2, 3, 4; 33	
125-duodecies	34	

Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione della CCD2, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera m) della Legge di delegazione europea, lo schema di decreto legislativo in consultazione inserisce al Capo III del Titolo VI TUB una nuova disposizione, l'**articolo 127-ter**, che estende a tutti i contratti di credito i presidi sull'intervento umano previsti, per il caso in cui la valutazione del merito creditizio sia fondata, anche solo in parte, sul trattamento

automatizzato di dati personali del consumatore, in forza di quanto previsto dall'art. 124-*bis* commi da 2-*bis* a 2-*sexies* e 3 (di recepimento della disciplina di cui all'art. 18, paragrafi 8-9 CCD2), anche considerata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso cd. Schufa (C-634/21).

Non si ritiene necessario introdurre alcuna disposizione specifica per il recepimento dell'**articolo 31 CCD2**, posto che **il tasso anti-usura previsto dalla disciplina vigente** garantisce già l'allineamento dell'ordinamento italiano ai contenuti della direttiva, come confermato anche dal considerando 73 CCD2 (che lo annovera tra le possibili misure di cui all'art. 31).

Infine, sono in corso approfondimenti interni, attraverso il confronto con le altre Autorità o Amministrazioni interessate, circa le possibili modalità di recepimento di: i) **l'articolo 2, paragrafo 5, CCD2** sulla possibile esenzione delle **carte di debito differito**; ii) **l'articolo 36 CCD2** per i **servizi di consulenza al debito**. Al fine di acquisire la posizione del mercato, **l'Allegato II** contiene i relativi **quesiti rivolti ai rispondenti alla consultazione**.

Lo schema di decreto legislativo in consultazione interviene anche sul **Titolo VI-*bis* TUB** in materia di **agenti in attività finanziaria** e **mediatori creditizi**. Tanto in attuazione di quanto previsto alla lettera h) dell'articolo 4, Legge di delegazione europea che dispone, oltre all'introduzione delle opportune modificazioni alla normativa vigente necessarie al recepimento dell'articolo 37 CCD2 di cui al successivo paragrafo, anche di valutare l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

Le modifiche proposte hanno come obiettivo:

- all'articolo **128-*quater***, commi 1 e 1-*bis* TUB, **allineare la definizione di agente in attività finanziaria** a quanto previsto dall'articolo 3, numero 12) CCD2 circa la definizione di intermediario del credito. Coerentemente, sono apportate modifiche di coordinamento anche all'articolo **128-*sexies*** TUB con riferimento alla nozione di mediatore creditizio; in tale prospettiva, nell'allineare le definizioni di agente e mediatore a quella di intermediario del credito contenuta nella MCD e nella CCD2, si chiarisce l'esclusione dell'attività di mera presentazione non remunerata (artt. **128-*quater***, comma 1-*bis* e **128-*sexies***, comma 1-*bis*);
- rafforzare le attribuzioni dell'OAM con riferimento ai **dipendenti e collaboratori** degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. A tal fine viene inserito un nuovo comma 1-*bis* all'articolo **128-*novies*** TUB per declinare chiaramente l'obbligo per agenti e mediatori di segnalazione all'OAM di eventuali violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono. Inoltre, all'OAM vengono conferiti poteri per richiedere informazioni ovvero l'esibizione di documenti e atti che ritiene necessari, nonché effettuare ispezioni presso i dipendenti e i collaboratori, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Agenti e mediatori rispondono all'Organismo del rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei propri dipendenti e collaboratori e sono inoltre tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino la cessazione del rapporto in caso di gravi e ripetute violazioni;
- all'art. **128-*undecies***, comma 4, TUB, intervenire in materia di scambio di informazioni tra l'OAM e le autorità competenti ai sensi della CCD2;

- allineare e rendere maggiormente efficace la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo **128-duodecies** TUB.

Infine, sono disposte le opportune modifiche al **Titolo VIII, Capo V** TUB recante la disciplina sanzionatoria, al fine di allineare l'elenco delle violazioni sanzionabili alle modifiche introdotte per effetto del recepimento della CCD2, in coerenza con l'articolo 44 CCD2 e con i criteri fissati dall'articolo 4, lettera i), Legge di delegazione europea.

Le modifiche al d.lgs. 141/2010

Gli interventi si concentrano sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al **Titolo IV del d.lgs. 141/2010** e sono altresì volti a dare attuazione, con riferimento ai fornitori di beni e ai prestatori di servizi che concedono credito ai consumatori o ne intermediano l'erogazione in via accessoria rispetto all'attività principale, all'articolo 37 CCD2 secondo i criteri direttivi fissati in Legge di delegazione europea.

La lettera h) dell'articolo 4, Legge di delegazione europea, descrive il contenuto della delega con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 37 CCD2, relativo all'abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento. In particolare, l'oggetto della delega riguarda:

- i. valutare l'esercizio dell'**opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3**, CCD2 relativa alla facoltà degli Stati Membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale;
- ii. definire le **caratteristiche** del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'**adeguatezza del perimetro** dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire **idonei livelli di professionalità** dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

Oltre alle modifiche già descritte con riferimento al Titolo VI-*bis* TUB, il decreto legislativo interviene sull'articolo **12 d.lgs. 141/2010** che prevede specifiche esenzioni volte a delimitare il perimetro delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* TUB. Viene in particolare **abrogata la lettera a)** dell'articolo 12 che esentava la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e prestatori di servizi (di seguito, gli "esercenti"), di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni. Tanto alla luce del mutato ambito di applicazione della CCD2 e del nuovo sistema di registrazione e vigilanza sugli esercenti introdotto all'articolo 12-*bis*.

Si introduce una **nuova lettera b-bis)** all'articolo 12 al fine di esentare dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia i fornitori di servizi **di crowdfunding⁸ operanti nei confronti delle imprese** alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503. Inoltre, all'**articolo 17, comma 4-quater.1** si introduce la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503⁹, al fine di consentire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori.

Focus: servizi di crowdfunding

In merito all'offerta di servizi di *crowdfunding*, il Regolamento (UE) 2020/1503 disciplina il finanziamento collettivo esclusivamente a imprese, non prendendo in considerazione l'intermediazione a favore dei consumatori. Nulla osta, tuttavia, che i fornitori di servizi di *crowdfunding* possano erogare anche credito al consumo¹⁰, qualora siano a ciò autorizzati ai sensi del Titolo V del TUB, o prestare attività di intermediazione del credito ove mettano in relazione un consumatore e un finanziatore professionale.

Gli scenari prospettabili sono:

- prestazione del servizio di *crowdfunding* esclusivamente alle imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, per cui è già prevista un'architettura di vigilanza al livello nazionale. In questo caso, si ritiene di poter esentare tali fornitori dalla riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia ai sensi della lettera *b-bis)* dell'articolo 12; l'esenzione mira a razionalizzare l'assetto della supervisione su tale categoria di operatori, evitando duplicazioni di oneri, in coerenza con quanto previsto per gli altri intermediari vigilati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), e tenendo conto della circostanza che il ricorso da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* ad un PSP per la gestione dei flussi finanziari collegati alle campagne pubblicate sulle loro piattaforme risulta necessario e funzionale allo svolgimento dell'attività riservata;
- prestazione del servizio di *crowdfunding* alle imprese in combinazione con quello ai consumatori.

In questo ultimo caso, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, ove svolgano attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della CCD2 sugli intermediari del credito e, correlativamente, all'iscrizione presso il registro OAM in qualità di mediatori.

⁸ Il servizio di *crowdfunding* viene definito come l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma ad hoc.

⁹ Si tratta pertanto, più precisamente, di una deroga alla previsione di cui all'art. 128-sexies, comma 3, TUB, secondo cui il mediatore creditizio può svolgere "esclusivamente" l'attività di mediazione, nonché le attività connesse o strumentali.

¹⁰ Cfr. Considerando n. 22 direttiva CCD2 secondo cui: "Dal 2008 il *crowdfunding* (finanziamento collettivo) si è affermato come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Un prestatore di servizi di credito tramite *crowdfunding* gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti, che operano o meno nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di credito ai consumatori. I prestatori di servizi di credito tramite *crowdfunding* che erogano direttamente crediti ai consumatori dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui i prestatori di servizi di credito tramite *crowdfunding* facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori si dovrebbero applicare a tali creditori. In una tale situazione i prestatori di servizi di credito tramite *crowdfunding* agiscono come intermediari del credito; quindi, dovrebbero applicarsi loro gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito".

L'intervento di maggior rilievo è rappresentato dall'introduzione di un **nuovo articolo 12-bis**, recante *“Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio”* che recepisce con riferimento a questi soggetti l'articolo 37 CCD2. Come sopra illustrato, l'ambito di applicazione della CCD2 si estende alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi, ad eccezione di quelle operazioni di minore rischiosità per il consumatore e quindi espressamente escluse dalla CCD2 (art. 2, comma 2 lett. h)).

Ne deriva che i fornitori di beni e servizi potrebbero potenzialmente: i) svolgere un'attività di credito a titolo accessorio rilevante ai sensi della CCD2, tramite la concessione di dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto di beni e servizi da loro offerti; o ii) svolgere un'attività qualificata dalla CCD2 come intermediazione del credito a titolo accessorio, operando in modo analogo agli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

L'articolo 37 CCD2 prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare anche per tali soggetti un adeguato sistema di abilitazione o registrazione e un sistema di vigilanza sugli stessi, da parte di un'autorità competente indipendente.

Tale necessità è controbilanciata dalla discrezionalità lasciata agli Stati membri nella definizione dei regimi di abilitazione, registrazione e vigilanza. In particolare, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva, in combinato disposto con il considerando n. 84, i legislatori nazionali possono esentare dall'obbligo di abilitazione/registrazione i fornitori di beni o servizi: i) che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della normativa europea, e ii) che agiscono, a titolo accessorio (in chiave ancillare rispetto all'attività principale), come intermediari del credito o come creditori, ove la dilazione di pagamento per l'acquisto dei beni o servizi da essi offerti sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento. Rimane ferma, però, la necessità di prevedere forme di vigilanza anche su questi soggetti per i quali è stata esercitata l'opzione di non imporre un regime di registrazione/abilitazione.

Il recepimento dell'articolo 37 della CCD2 richiede, dunque, tra l'altro:

- la definizione del sistema di vigilanza sugli esercenti che concedono dilazioni di pagamento o agiscono come intermediari del credito ai sensi della CCD2 e l'individuazione della/e autorità di vigilanza competente/i;
- la definizione di un regime di abilitazione/registrazione degli esercenti che concedono dilazioni di pagamento o agiscono come intermediari del credito ai sensi della CCD2, valutando altresì l'opportunità di esercitare o meno la predetta opzione nazionale circa l'esenzione dall'obbligo di abilitazione/registrazione per gli esercenti di minori dimensioni.

Giova premettere come, a legislazione vigente, gli esercenti non sono soggetti a forme di registrazione e vigilanza quando effettuano dilazioni di pagamento gratuite.

Con l'introduzione dell'articolo 12-bis si recepiscono le sopracitate disposizioni unionali nel senso di:

- escludere dalla riserva di attività a favore di agenti e mediatori creditizi la presentazione o la proposta ovvero la conclusione, da parte degli esercenti, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB, o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito;
- **prevedere l'obbligo per gli esercenti non PMI**, sia che agiscano come creditori che come intermediari del credito, di iscrizione in un registro tenuto dall'OAM.

L'impianto di vigilanza proposto sui predetti soggetti prevede l'attribuzione di poteri di supervisione all'OAM cui sarebbero affidati anche poteri ispettivi e di indagine, secondo quanto previsto dal comma 7 del nuovo articolo 12-bis.

Questa soluzione si applicherebbe agli esercenti ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva che, quindi: i) svolgono a titolo accessorio intermediazione creditizia per l'acquisto di beni o servizi; ii) concedono dilazioni di pagamento a titolo accessorio ricomprese nell'ambito di applicazione della direttiva¹¹.

- **esercitare l'opzione prevista dall'articolo 37 paragrafo 3 CCD2**, esentando le microimprese e PMI dall'obbligo di abilitazione/registrazione, per ragione di proporzionalità degli oneri imposti sugli esercenti. Resterebbe invece ferma anche per tali soggetti la previsione di un regime di vigilanza, in quanto lo schema in esame, al comma 8 dell'articolo 12-bis, assicura comunque all'OAM il potere di intervenire su segnalazione delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano delle convenzioni con esercenti (microimprese o PMI), o di ogni altro soggetto interessato, per verificare il rispetto della disciplina prevista ai sensi del Capo II del Titolo VI TUB. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'OAM comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. L'OAM può, a seguito di tale segnalazione, richiedere agli stessi esercenti (microimprese o PMI) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Sono, inoltre, previste sanzioni pecuniarie e interdittive all'esercizio dell'attività di concessione di dilazioni di pagamento o collocamento di finanziamenti svolta a titolo accessorio.

Focus: fornitori di beni o prestatori di servizi che prestano credito o intermediazione creditizia a titolo accessorio

Sulla base delle modifiche apportate, il regime applicabile ai fornitori di beni e prestatori di servizi qualificabili come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività principale ai sensi della CCD2 è sintetizzabile come segue:

¹¹ Fatte salve, quindi, le dilazioni di pagamento *out of scope* elencate dall'articolo art. 2(2), lett. h) CCD2 per le quali non è previsto alcun regime di registrazione/abilitazione e vigilanza.

- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 122, comma 1, lett. *i-bis*) e *i-ter*), TUB non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti né alle disposizioni sul credito ai consumatori;
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento gratuite, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso, senza offerta di credito da parte di un terzo, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti diverse da quelle di cui alla precedente interlinea non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti ma sono sottoposti alle disposizioni sul credito ai consumatori applicabili a tale tipologia di soggetto finanziatore e sono soggetti al regime di cui all'articolo 12-*bis* del d. lgs. 141/2010 in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale (es., solo per i fornitori di beni e i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole/medie imprese è prevista la registrazione presso l'OAM);
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni o servizi da essi offerti sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 128-*quater* e 128-*sexies* del TUB per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi ma sono sottoposti alla disciplina del credito al consumo loro applicabile in relazione all'attività svolta e sono soggetti al regime di cui all'articolo 12-*bis* del d. lgs. 141/2010 in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale (es., solo per i fornitori di beni e i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole/medie imprese è prevista la registrazione presso l'OAM).

Ulteriori interventi normativi di coordinamento

La lettera m) dell'articolo 4, Legge di delegazione europea, delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta applicazione della CCD2 nel nell'ordinamento nazionale. A tal fine sono proposti i seguenti interventi:

- modifiche al il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 con particolare riferimento all'articolo 69 recante la disciplina delle **condizioni soggettive per l'accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore**;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Segnatamente, si abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* concernente la **cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori**;
- modifiche al **decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all'articolo 28 (recante "*Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo*"). Nel dettaglio, si introducono correttivi all'articolato al fine di recepire compiutamente la disciplina dell'articolo 14, paragrafi 3 e 5, CCD2 relativa alla sottoscrizione di **polizze assicurative collegate al contratto di credito**;

- in linea con gli obiettivi di recepimento esposti nel punto precedente, sono previsti anche minimi interventi di modifica all'**articolo 120-quinquies CAP**.

2.Opzioni degli Stati membri

La CCD2 lascia agli Stati membri la possibilità di esercitare alcune opzioni legislative, sulla base di valutazioni che tengono conto delle esigenze specifiche del singolo Stato membro. L'articolo 4, lettere d) ed e), Legge di delegazione europea fissa i criteri direttivi da seguire per la valutazione sull'esercizio dell'opzione.

Si riporta di seguito una sintetica indicazione dei contenuti del decreto legislativo in merito all'esercizio delle opzioni previste dalla CCD2.

Articolo 2, paragrafo 5 e paragrafo 8 (Carte di debito differito/carte di credito)

L'articolo 2, paragrafo 5, CCD2 consente agli Stati Membri di poter esentare dall'ambito di applicazione della direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) sono fornite da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;
- b) il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e
- c) sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.

Al tempo stesso, l'articolo 2, paragrafo 8 CCD2 consente agli Stati Membri di adottare un regime semplificato (cd. *light regime*) per i contratti di credito che, *inter alia*, prevedono un rimborso del credito entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.

Sono in corso degli approfondimenti sulla possibilità di esercitare le suddette opzioni con riferimento alle carte in questione. Pertanto, al momento, lo schema di decreto non prevede disposizioni specifiche al riguardo ma sul punto, si rivolgono al mercato dei quesiti volti a supportare il legislatore nelle valutazioni circa l'esercizio o meno delle opzioni (cfr. Allegato cui si rinvia).

Attualmente le carte di debito differito (carte cd. "charge") sono escluse dall'ambito di applicazione della CCD, poiché rientrano nella categoria dei contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, per i quali la CCD prevede l'esclusione dal proprio ambito di applicazione¹². Diversamente, come indicato sopra, per tale tipologia di contratti di credito la nuova Direttiva prevede all'articolo 2, paragrafo 8, al più

¹² Le carte di debito differito o "charge" sono definite nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia alla Sezione VII, par. 7, al fine di escluderle dall'ambito applicativo della disciplina sul credito al consumo che invece si applica per le altre carte di credito. Più in dettaglio, le carte *charge* sono definite come le carte aventi le seguenti due caratteristiche: a) il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta; b) non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali.

la possibilità per gli Stati di applicare un regime proporzionato. Pertanto, con riferimento alle carte di debito differito è ora rimessa agli Stati la scelta tra l'esenzione totale dall'ambito della CCD2 (confermando lo *status quo*) o l'applicazione del *light regime* previsto dall'articolo 2, paragrafo 8.

Oggetto delle valutazioni in corso è la circostanza che per altri prodotti aventi una funzione economica concorrente (es. *buy now pay later*) non è consentita un'esenzione totale e trova applicazione il regime proporzionato della CCD2.

A ciò si aggiunga che, alla luce del dato letterale dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) CCD2, un'eventuale esenzione sarebbe possibile solo per quelle carte fornite da enti creditizi o da istituti di pagamento. La norma unionale sembra, quindi, non contemplare l'ipotesi delle carte di debito differito fornite da istituti di moneta elettronica, che quindi ricadrebbero automaticamente nello scope della direttiva senza possibilità di prevedere esenzioni, con conseguente rischio di *unlevel playing field* tra gli operatori a fronte del medesimo servizio offerto.

Sul punto si ritiene necessario, pertanto, acquisire maggiori informazioni. A tal fine, è stato incluso un apposito quesito al mercato nell'**Allegato II**.

Articolo 2, paragrafo 6 (Regime semplificato per i contratti di credito stipulati con determinate categorie di soggetti)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 CCD2, gli Stati membri possono prevedere un regime semplificato per i contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o ai dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dal diritto nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfino tutte le condizioni previste dalla direttiva.

Posto che una disposizione di simile tenore era già prevista all'articolo 2, paragrafo 5, CCD, si conferma l'approccio seguito in occasione del recepimento della prima direttiva sul credito ai consumatori non esercitando tale opzione. Lo schema di decreto non contiene, di conseguenza, disposizioni specifiche al riguardo.

Articolo 2, paragrafo 7 (Regime semplificato per i contratti di credito in relazione alle modalità della dilazione di pagamento, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore)

L'articolo 2, paragrafo 7 CCD2, attribuisce agli Stati membri l'opzione di prevedere che solo talune disposizioni della direttiva si applichino ai contratti di credito fra il creditore e il consumatore in relazione alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste.

Una disposizione di simile tenore era già prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, della CCD. Lo schema di decreto conferma l'approccio seguito in occasione del recepimento della prima direttiva sul

credito ai consumatori, nell'ambito del quale è stata esercitata l'opzione all'articolo 122, comma 4, TUB.

Articolo 2, paragrafo 8 (Regime semplificato per determinate tipologie di contratti di credito)

L'articolo 2, paragrafo 8 CCD2, apre alla possibilità per gli Stati membri di disapplicare talune disposizioni della direttiva con riferimento ai seguenti contratti di credito: i) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR; ii) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese; iii) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.

L'articolo 4, lettera e) della Legge di delegazione già prende posizione in senso positivo sull'esercizio di questa opzione. Conformemente all'indicazione contenuta nella delega, lo schema di decreto prevede l'esercizio dell'opzione all'articolo 122, comma 5-*bis* TUB.

Articolo 8, paragrafo 8 (Pubblicità dei contratti di credito)

L'articolo 8, paragrafo 8 CCD2 prevede che gli Stati membri possano vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che: i) mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito; ii) afferma che uno sconto è subordinato all'accettazione del credito; iii) offre «periodi di grazia» superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.

Lo schema di decreto demanda al CICR l'individuazione delle tipologie di annunci pubblicitari vietati, avendo presente che alcuni divieti sono obbligatori ai sensi dell'art. 8 CCD2 e solo su quelli opzionali sussiste un margine di scelta per la normativa nazionale. Nel definire tali aspetti, andrà anche tenuto conto della circostanza che sui profili di correttezza degli annunci pubblicitari insiste altresì la disciplina di carattere trasversale sulle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del Consumo.

Articolo 14, paragrafi 2 e 3 (Apertura del conto di pagamento e di polizze assicurative collegate)

L'articolo 14 prevede due opzioni rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Il paragrafo 2 attribuisce agli Stati membri la facoltà di consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia uno di quelli indicati nella norma. Il paragrafo 3, invece, apre alla possibilità che sia consentito ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una pertinente polizza assicurativa collegata al contratto di credito, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore.

Con riferimento all'articolo 14, paragrafo 2, CCD2 si è ritenuto di non esercitare l'opzione, andando in continuità con quanto fatto in occasione del recepimento della MCD. Infatti, la richiamata opzione

della CCD2 presenta contenuti simili a quelli prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della MCD che non è stata esercitata.

Al contrario, l'opzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, CCD2 è stata esercitata come si evince dalle modifiche all'articolo 28 del d.l. 1/2012.

Articolo 16, paragrafi 4 e 6 (Servizi di consulenza)

L'articolo 16 introduce due opzioni. Al paragrafo 4 prevede che gli Stati membri possano vietare l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono commercializzati e prestati ai consumatori dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito. Ove tale opzione non sia esercitata, lo stesso paragrafo prevede che si impongano determinate condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente».

Il paragrafo 6, invece, prevede che gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza possano essere prestati soltanto da creditori e, se del caso, intermediari del credito. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle ivi indicate prestino servizi di consulenza se è soddisfatta una delle condizioni indicate nell'articolo.

Lo schema di decreto, in continuità con la MCD, non prevede l'esercizio delle due opzioni sopra descritte.

Articolo 18, paragrafo 11 (Banca dati per la valutazione del merito creditizio)

L'articolo 18, paragrafo 11, apre alla possibilità per gli Stati membri di obbligare i creditori a valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente.

Lo schema di decreto, in continuità con quanto avvenuto nel recepimento della CCD, prevede che i creditori consultino le banche dati solo ove necessario.

Articolo 24, paragrafo 5 (Concessione di scoperto)

L'articolo 24, paragrafo 5 CCD2 consente agli Stati membri di mantenere o adottare, a maggiore protezione dei consumatori che dispongono di una concessione di scoperto, disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva, conformemente al diritto dell'Unione.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio dell'opzione, applicando alle comunicazioni sulla riduzione o cancellazione di scoperto le più tutelanti disposizioni previste rispettivamente dall'art. 118 per le modifiche unilaterali e dall'art. 125-*quater*, comma 2, lett. a), per il recesso da parte del finanziatore.

Articolo 25, paragrafo 6; Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) (Sconfinamento)

L'articolo 25, paragrafo 6 CCD2 consente agli Stati membri di mantenere o adottare, a maggiore protezione dei consumatori che incorrono in situazioni di sconfinamento, disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva, conformemente al diritto dell'Unione.

Inoltre, sempre in tema di sconfinamento, l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), CCD2 dispone la possibilità di esentare gli sconfinamenti dalle regole sulla valutazione del merito creditizio.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6 CCD2, applicando alle comunicazioni sulla riduzione o cancellazione della possibilità di sconfinamento le più tutelanti disposizioni previste rispettivamente dall'art. 118 per le modifiche unilaterali e dall'art. 125-*quater*, comma 2, lett. a), per il recesso da parte del finanziatore.

Inoltre, per ragioni di maggiore tutela del consumatore, non si ritiene opportuno esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), CCD2, lasciando quindi che gli sconfinamenti rimangano soggetti alle regole sulla valutazione del merito creditizio.

Articolo 26, paragrafi 4 e 8 (Recesso)

In tema di recesso del consumatore, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4 CCD2 qualora, nel caso di un contratto di credito collegato, la normativa nazionale applicabile al 19 novembre 2023 preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di recesso possa essere ridotto alla stessa durata di tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.

Secondo il successivo paragrafo 8, poi, gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni sul recesso non si applichino ai contratti di credito che, ai sensi del diritto nazionale, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 10, 11, 20 e 21.

Si osserva come l'articolo 14, paragrafo 2 CCD contiene una previsione sovrapponibile rispetto all'articolo 26, paragrafo 4 CCD2; allo stesso modo l'articolo 14, paragrafo 6 CCD contiene la medesima opzione di cui all'articolo 26, paragrafo 8 CCD2. In continuità con quanto disposto in occasione del recepimento della CCD, lo schema di decreto non prevede l'esercizio delle due opzioni.

Articolo 29, paragrafo 4 (Rimborso anticipato)

L'articolo 29, paragrafo 4 CCD2 prevede che gli Stati membri possano disporre che:

- a) il creditore ha diritto all'indennizzo solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dal diritto nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in 12 mesi;
- b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 29.

In continuità con quanto avvenuto in sede di recepimento della CCD, che prevede le medesime opzioni, lo schema di decreto all'articolo 125-*sexies* TUB esercita l'opzione di cui alla lettera a) mentre non esercita l'opzione di cui alla lettera b).

Articolo 31, paragrafo 2 (Costi per il consumatore)

L'articolo 31, paragrafo 2 CCD2 apre affinché gli Stati membri possano adottare divieti o limitazioni riguardo a spese o commissioni specifiche applicate dai creditori nei loro territori.

Lo schema di decreto non prevede l'esercizio dell'opzione. Tuttavia, divieti riconducibili alla categoria sopra menzionata sono già contenuti nell'art. 117-*bis* del TUB in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, applicabili anche ai rapporti con i consumatori.

Articolo 32, paragrafi 4 e 5 (Norme di comportamento)

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 CCD2 gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori o gli intermediari del credito forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono anche vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.

Con riferimento al paragrafo 5, si dispone che gli Stati membri possano vietare i pagamenti da parte di un consumatore a favore di un creditore o un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito, o imporre restrizioni a detti pagamenti.

Lo schema di decreto non prevede in generale l'esercizio dell'opzione relativa al divieto di commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito (che vale in Italia solo per la "consulenza indipendente"). Con riferimento all'opzione di divieto di pagamenti da parte di un consumatore a favore di un creditore o un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito, o imporre restrizioni a detti pagamenti, l'art. 125-*bis*, comma 5, TUB stabilisce che "nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali." Ne consegue che non sono ammessi pagamenti al finanziatore se non una volta concluso il contratto.

Articolo 35, paragrafi 3 e 4 (Morosità e misure di tolleranza)

In tema di morosità, l'articolo 35 paragrafo 3, prevede che gli Stati membri che consentono ai creditori di definire e imporre al consumatore oneri derivanti da un inadempimento possono imporre che tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento. Inoltre, il paragrafo 4 precisa che gli Stati membri che consentono ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento fissano un limite massimo per tali oneri.

Lo schema di decreto vieta l'imposizione al consumatore di oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso

(articolo 125-*decies*, comma 2, TUB), in conformità a quanto già previsto con il recepimento della Direttiva cd. SMD. Di conseguenza, l'opzione di cui al paragrafo 4 non viene esercitata.

Articolo 37, paragrafo 3 (Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento)

L'articolo 37, paragrafo 3 CCD2 prevede la possibilità per gli Stati membri di esentare dai requisiti di abilitazione e registrazione i fornitori di beni o i prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.

Lo schema di decreto prevede l'esercizio dell'opzione all'articolo 12-*bis* del d.lgs. 141/2010, nelle modalità descritte nella precedente sezione.

Articolo 41, paragrafo 9 (Autorità competenti)

L'articolo 41, paragrafo 9 CCD2 riconosce la possibilità agli Stati membri di concedere alle autorità nazionali competenti poteri di intervento sui prodotti al fine di ritirare i prodotti di credito in casi giustificati.

Lo schema di decreto prevede l'applicazione di misure inibitorie da parte delle Autorità nazionali competenti. Per la Banca d'Italia, l'applicazione di tali misure è già prevista dalla disciplina di cui al Titolo VIII TUB.

III. Partecipazione alla consultazione ed invio dei contributi

Al fine di garantire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alla CCD2 nei termini prescritti, si pone in consultazione lo schema di decreto legislativo delegato (**Allegato I**), elaborato dal Dipartimento del Tesoro, all'esito del confronto tecnico con le Autorità competenti (Banca d'Italia e OAM), ed in cooperazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy n.q. di Amministrazione co-proponente.

La consultazione è aperta e pubblica.

Tutti i soggetti interessati sono chiamati ad inviare le proprie osservazioni, nonché alle specifiche questioni dettagliate nell'**Allegato II**, entro e non oltre il 4 settembre via mail all'indirizzo dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it.

Eventuali domande o richieste potranno essere inviate ai riferimenti di cui sopra.